



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2020;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, e la Parte III, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTO il proprio provvedimento del 14 gennaio 2020, con il quale è stata deliberata l’adozione della misura cautelare nei confronti di Teknoacquisti S.r.l., ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo;

VISTA la sospensione *ex lege* dei termini nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 103, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 37, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Teknoacquisti S.r.l. (di seguito anche Teknoacquisti o Professionista), partita IVA n. 02687470415, in qualità di Professionista, ai sensi del Codice del Consumo, svolge attività di commercio *online* di prodotti di telefonia mobile attraverso il sito *web* <https://teknoacquisti.com>.

Non risultano bilanci disponibili della società Teknoacquisti S.r.l. riferibili agli esercizi 2018 e 2019¹.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

2. Il provvedimento concerne i comportamenti posti in essere dal Professionista nell'offerta di prodotti *online* attraverso il sito *web* <https://teknoacquisti.com> (di seguito anche il "Sito"), consistenti: **A**) nella mancata consegna dei prodotti venduti *online*, nonché nel mancato rimborso ai consumatori del corrispettivo versato a fronte dell'annullamento dell'ordine o dell'esercizio del diritto di recesso; **B**) nel mancato rispetto della disciplina a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti a distanza, con particolare riguardo all'assenza, sul sito *web* del Professionista, del modulo per l'esercizio del diritto di recesso, dell'informazione per cui il consumatore è tenuto a restituire i prodotti entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al Professionista stesso la sua decisione di recedere dal contratto nonché, da ultimo, del *link* alla piattaforma di risoluzione extragiudiziale delle controversie – *Online Dispute Resolution* (ODR).

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) *L'iter del procedimento*

3. A partire dal mese di settembre 2019 sono pervenute numerose segnalazioni di consumatori nelle quali venivano evidenziati presunti comportamenti illeciti posti in essere da Teknoacquisti nella commercializzazione *online* di prodotti di telefonia².

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 23 dicembre 2019 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio PS11541, per presunta violazione degli artt. 20, 24, 25, 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), e 56 del Codice del Consumo.

5. Contestualmente alla comunicazione di avvio, il Professionista è stato invitato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro dieci giorni dalla sua ricezione, ai fini della

¹ Fonte: Banca dati Telemaco Infocamere.

² Cfr., *ex multis*, segnalazioni prott. 57504 e 59868, rispettivamente del 2 e 13 settembre 2019.

valutazione dell'esistenza dei presupposti per la sospensione provvisoria delle condotte, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del Codice del Consumo.

6. Con provvedimento del 14 gennaio 2020, n. 28069, l'Autorità ha disposto la sospensione provvisoria da parte di Teknoacquisti di ogni attività diretta alla commercializzazione e alla vendita di prodotti non disponibili o comunque non realmente pronti per la consegna, ritenendo sussistenti i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Nel medesimo provvedimento è stato inoltre disposto che Teknoacquisti comunicasse all'Autorità, inviando un'apposita relazione entro un termine di 10 giorni dal ricevimento dello stesso, l'avvenuta esecuzione del provvedimento di sospensione e le relative modalità attuative.

7. Sebbene il Professionista non abbia trasmesso la predetta relazione, a seguito di una rilevazione d'ufficio è emerso che il sito *web* <https://teknoacquisti.com> risultava inattivo in data 30 gennaio 2020, recando l'indicazione “*TEKNOACQUISTI. MODALITÀ DI MANUTENZIONE. PER EFFETTUARE LAVORI DI MANUTENZIONE, IL SITO NON È MOMENTANEAMENTE RAGGIUNGIBILE. CI SCUSIAMO PER L'INCONVENIENTE, TI INVITIAMO A RIPROVARE PIÙ TARDI*”³.

8. In data 13 maggio 2020 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

9. Entro il termine di conclusione della fase istruttoria, fissato alla data del 5 giugno 2020, il Professionista non ha trasmesso alcuna memoria difensiva.

10. In data 11 giugno 2020 è stata trasmessa la richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, pervenuto il 10 luglio 2020.

2) Le evidenze acquisite

A) Le segnalazioni

11. Con specifico riferimento alla pratica *sub A)* sopra sinteticamente descritta, l'istruttoria svolta ha consentito la raccolta di vari elementi a supporto delle violazioni prospettate.

A tal riguardo rilevano, anzitutto, le tredici segnalazioni ricevute dall'Autorità nel periodo intercorrente tra settembre 2019⁴ e aprile 2020⁵.

12. Le segnalazioni che, a titolo esemplificativo, si riportano, riferiscono quanto segue:

³ Cfr. Verbale di Acquisizione agli Atti del 30 gennaio 2020.

⁴ Segnalazione prot. n. 0057504 del 2 settembre 2019.

⁵ Segnalazione prot. n. 0033539 del 20 aprile 2020.

- successivamente all’acquisto *online* sul Sito di uno *smartphone* iPhone, avvenuto in data 16 luglio 2019, il segnalante non avrebbe “*mai ricevuto il prodotto ordinato e contestualmente pagato*”. Inoltre, nessun seguito sarebbe stato dato dal Professionista ai diversi solleciti (e richieste di chiarimento) inviati a mezzo *mail* da parte del segnalante⁶;
- in data 15 luglio 2019 il segnalante acquistava *online* uno *smartphone* iPhone ma, sebbene i tempi indicati sul medesimo Sito per la consegna fossero contenuti nel *range* compreso tra i 7 e i 10 giorni lavorativi con spedizione *standard*, tale termine sarebbe trascorso senza che il prodotto fosse consegnato; contattato il servizio clienti del Professionista, “*senza aver mai ricevuto risposta*”, il segnalante inviava due PEC (in data 9/8/2019 e 27/8/2019) recanti intimazione ad adempiere, ovvero a consegnare il prodotto. Ancora una volta, a detta del segnalante, le sue “*comunicazioni rimanevano senza riscontro*”, sino al 29 agosto 2019, quando, contrariamente a quanto richiesto, veniva comunicato al segnalante che il Professionista avrebbe già provveduto al rimborso sulla carta di credito del consumatore⁷;
- in data 23 settembre 2019 un consumatore acquistava *online* sul Sito uno *smartphone* (per un importo comprensivo delle spese di spedizione pari a 604,13 euro, pagato con bonifico bancario); in data 26 ottobre 2019 il segnalante inviava una raccomandata per sollecitare la consegna del bene oppure, in alternativa, ottenere il rimborso; ancora alla data del 9 novembre 2019, non solo il prodotto ordinato non era ancora stato consegnato ma, secondo il segnalante, “*nemmeno la raccomandata è stata mai ritirata*”⁸;
- il segnalante acquistava *online* sul Sito uno *smartphone*, che è stato consegnato “*con 44 giorni di ritardo*”, peraltro “*malfunzionante*”. Rispedito al mittente per una sostituzione, il Professionista dapprima confermava di averlo ricevuto in reso, dopo di che non solo non ha risposto più alle richieste del consumatore in merito allo stato di avanzamento della procedura di sostituzione del prodotto (“*non rispondono al telefono, non rispondono alle e-mail, non ritirano le raccomandate al loro indirizzo*”), ma non ha neppure rispedito il telefono sostituito⁹;
- in data 16 ottobre 2019, un segnalante acquistava sul Sito uno *smartphone*; tuttavia, dopo quasi due mesi e diversi infruttuosi tentativi di contatto (“*Non rispondono mai al telefono, email non attivo, niente fax niente n.cellulare/whatsapp*”), al 3 dicembre 2019 “*non [aveva] ricevuto ne prodotto*

⁶ Cfr. segnalazione prot. n. 0057504 del 2 settembre 2019.

⁷ Cfr. segnalazione prot. n. 0059868 del 13 settembre 2019.

⁸ Cfr. segnalazione prot. n. 0074265 del 19 novembre 2019.

⁹ Cfr. segnalazione prot. n. 0076033 del 27 novembre 2019.

ne rimborso come richiesto tante volte”¹⁰;

– in data 22 ottobre 2019 il segnalante acquistava *online* uno smartphone che, a distanza di circa un mese (ossia a far data 16 gennaio 2020), “*non è stato ancora consegnato*”¹¹;

– in data 19 ottobre 2019 un consumatore acquistava sul Sito uno *smartphone* che, tuttavia, dopo oltre 3 mesi, ossia al 24 gennaio 2020, non era stato ancora consegnato. Anche in questo caso, il segnalante lamenta che gli addetti del Professionista “*Non rispondono al telefono, non rispondono più alle mail*”¹²;

– in data 26 settembre 2019 il segnalante acquistava (e pagava tramite carta di credito) due telefoni cellulari per un importo complessivo di 795,72 euro, ma i due prodotti “*non sono mai arrivati, nonostante i vari solleciti da parte mia*”¹³;

– in data 9 ottobre 2019 un consumatore procedeva all’acquisto *online*, tramite carta di credito, di un telefono cellulare Samsung S7 (al prezzo di 254,43 euro) e dopo pochi giorni, il 21 ottobre 2019, riceveva un messaggio *email* con il quale il Professionista informava che l’ordine era stato correttamente evaso. Alla data del 20 aprile 2020, nonostante numerosi solleciti inoltrati via *email*, il consumatore non aveva ancora ricevuto il prodotto acquistato¹⁴.

13. Quanto alla condotta *sub B*), sul sito *web https://teknoacquisti.com* è stato rilevato il mancato rispetto da parte del Professionista di alcuni obblighi di informazioni precontrattuali prescritti dalla disciplina a tutela dei consumatori nel caso di contratti negoziati a distanza.

In particolare, l’esame delle condizioni generali di contratto pubblicate sul Sito, precedentemente alla sospensione del medesimo, ha consentito di verificare che (i) non era presente alcun modulo per l’esercizio del diritto di recesso; (ii) non veniva fornita l’informazione per cui il consumatore è tenuto a restituire i prodotti entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal contratto; (iii) non era presente il *link* alla piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle controversie¹⁵.

¹⁰ Cfr. Segnalazione prot. n. 0077640 del 4 dicembre 2019.

¹¹ Cfr. Segnalazione prot. n. 0075633 del 25/11/2019.

¹² Cfr. Segnalazione prot. n. 0014555 del 24 gennaio 2020.

¹³ Cfr. Segnalazione prot. n. 0019441 del 13 febbraio 2020.

¹⁴ Cfr. Segnalazione prot. n. 0033539 del 20 aprile 2020.

¹⁵ Cfr. Verbale di acquisizione agli atti del 9 dicembre 2019.

3) Le argomentazioni difensive della Parte

14. A seguito della comunicazione di avvio, il Professionista non ha prodotto alcuna memoria difensiva, né fornito alcuna informazione nel corso del procedimento.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

15. Poiché le condotte oggetto del presente provvedimento sono state diffuse a mezzo *internet*, in data 11 giugno 2020 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

16. Con delibera n. 293/20/CONS, pervenuta in data 10 luglio 2020, tale Autorità ha espresso il parere richiesto, limitando le proprie valutazioni all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, ad amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica.

17. In particolare, la suddetta Autorità, considerato che *“con riferimento al caso di specie, il mezzo di comunicazione utilizzato risulta idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori che sulla base delle informazioni contenute nel sito del professionista potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione online”*, ha ritenuto che, nel caso di specie, il mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione delle condotte oggetto della richiesta di parere.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Osservazioni preliminari

18. L'istruttoria svolta riguarda il settore dell'*e-commerce*, comparto in forte crescita e caratterizzato da una concorrenza molto accesa, nel quale la spersonalizzazione del rapporto d'acquisto indebolisce di fatto il consumatore/acquirente e lo pone in una posizione di inevitabile asimmetria

informativa rispetto al Professionista.

19. Da qui la necessità di assicurare la correttezza delle relazioni commerciali, l'adempimento delle obbligazioni principali del contratto e, quindi, la consegna dei beni acquistati corrispondenti a quelli oggetto di promozione e di offerta.

20. Nella fase prodromica alla scelta d'acquisto occorre, pertanto, che siano fornite informative precise ed esaurienti rispetto alle caratteristiche essenziali dei prodotti venduti e alle modalità di esecuzione del relativo regolamento contrattuale, al fine di consentire al consumatore la verifica della convenienza della transazione, del rispetto delle tempistiche di consegna indicate (nel caso di specie, "7/10 Giorni lavorativi SPEDIZIONE STANDARD"¹⁶) e della conformità dei beni/servizi forniti alle dichiarazioni del Professionista.

21. Inoltre, nel settore dell'*e-commerce*, gli obblighi informativi in capo al Professionista permangono, sebbene con valenza diversa, anche a seguito dell'inoltro di un ordine: nella fase di esecuzione del rapporto di consumo rilevano, infatti, non solo la rapida attuazione della transazione, ma anche la divulgazione di informazioni corrette sullo stato effettivo e sugli sviluppi concreti di un ordine di acquisto. E ciò anche perché, attesa l'elevata concorrenza in tale settore, se prontamente e adeguatamente informato sull'eventuale impossibilità di evadere l'ordine alle condizioni prospettate, il consumatore può sostituire agevolmente il Professionista inadempiente con un suo diretto concorrente.

Le violazioni del Codice del Consumo

22. Dalle numerose segnalazioni acquisite in atti emerge chiaramente l'aggressività della condotta messa in atto da Teknoacquisti S.r.l., consistente nel grave ritardo e, quindi, nella mancata consegna dei prodotti acquistati *online*, nell'omesso riscontro ai numerosi solleciti e reclami inoltrati dagli acquirenti al fine di conoscere lo stato dell'ordine, nonché nel mancato rimborso del corrispettivo versato dal consumatore per l'acquisto *online* dei prodotti non consegnati.

23. In particolare, dopo aver effettuato l'acquisto, i consumatori rimanevano in attesa di ricevere i prodotti ordinati e pagati per un periodo di tempo ben più ampio dei 7/10 giorni previsti, senza riuscire ad ottenere alcuna informazione sullo stato dell'ordine e, in ultima istanza, senza poter conseguire il rimborso degli importi pagati per i prodotti acquistati e non consegnati.

¹⁶ Cfr. verbale di acquisizione agli atti del 9 dicembre 2019.

24. Peraltro, sulla base delle informazioni in atti risulta che, nonostante le ripetute sollecitazioni effettuate a seguito della mancata consegna del prodotto nei termini indicati dal Professionista, generalmente compresi in 7-10 giorni lavorativi in caso di spedizione *standard*, nonché a fronte delle reiterate istanze di restituzione degli importi pagati al momento dell'ordine dei beni prescelti, la quasi totalità dei soggetti segnalanti non ha comunque ottenuto il rimborso, incontrando ingiustificati ostacoli nell'esercizio dei diritti contrattuali¹⁷.

25. In siffatto contesto giova, altresì, rilevare l'atteggiamento tenuto nel corso del procedimento dalla Parte, la quale si è limitata a sospendere il Sito senza tuttavia fornire alcuna comunicazione all'Autorità al riguardo, né produrre alcun elemento informativo in merito alle condotte contestate.

26. Assume rilevanza, inoltre, la particolare posizione di debolezza in cui si trovano i consumatori, in ragione anche delle asimmetrie informative che caratterizzano lo strumento utilizzato per la conclusione del contratto di acquisto.

27. I comportamenti sopra descritti integrano, quindi, una pratica commerciale scorretta e, in particolare, una pratica aggressiva, in quanto idonea a condizionare considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori in relazione all'offerta del Professionista e, pertanto, sono suscettibili di indurli ad assumere una decisione commerciale – l'acquisto *online* sul sito *teknoacquisti.com* e il pagamento di un prodotto – che non avrebbero altrimenti preso, limitandone al contempo la libertà di scelta in relazione alle offerte dei concorrenti.

28. Inoltre, viene in rilievo la circostanza che i consumatori, contestualmente alla finalizzazione dell'ordine, provvedono all'immediato pagamento del bene prescelto, utilizzando gli strumenti di pagamento accettati dal Professionista (nel caso di specie carta di credito o bonifico bancario); poi, una volta riscontrata la ritardata o del tutto omessa consegna, essendo decorso un lasso temporale ben più ampio di quello indicato sul Sito del Professionista, si vedono negare il rimborso delle somme pagate al momento dell'acquisto *online* del prodotto non consegnato, a fronte peraltro di ripetute sollecitazioni e reclami inoltrati al Professionista e rimasti senza riscontro.

29. Per quanto precede, la pratica commerciale deve dunque ritenersi aggressiva, ai sensi degli articoli 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio e ad ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali.

¹⁷ Cfr., tra le altre, segnalazione prot. n. 0057504 del 2 settembre 2019 e segnalazione prot. n. 0077640 del 4 dicembre 2019.

30. Ai profili di scorrettezza che caratterizzano l'infrazione sopra descritta, si aggiunge il mancato rispetto da parte del Professionista della disciplina prevista a tutela dei consumatori nella conclusione di contratti a distanza. In particolare, si rileva, nel sito *web* del Professionista, la mancanza del modulo per l'esercizio del diritto di recesso, la carenza dell'informazione per cui il consumatore è tenuto a restituire i prodotti entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato la sua decisione di recedere dal contratto nonché, da ultimo, l'assenza del *link* alla piattaforma per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

31. Tali violazioni degli obblighi di informazioni precontrattuali, relativamente al periodo nel quale si sono verificate, risultano in contrasto con gli artt. 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), e 56 del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

32. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 di euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

33. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come, in presenza di una pluralità di condotte dotate di autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico¹⁸.

34. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11, della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

35. Riguardo alle infrazioni poste in essere da Teknoacquisti, nel valutare la gravità delle violazioni si tiene conto dell'entità complessiva del pregiudizio economico potenzialmente derivante ai consumatori e delle specificità del settore *dell'e-commerce*, che pone il consumatore acquirente in una posizione di inevitabile asimmetria informativa rispetto al Professionista, nonché del

¹⁸ Cfr. tra le altre, TAR Lazio, sentenza del 21 gennaio 2019, n. 782, e Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza del 19 gennaio 2012 n. 209.

mezzo impiegato per veicolare le offerte commerciali, ossia il sito *internet* aziendale del Professionista, strumento suscettibile di raggiungere un elevato numero di consumatori, che lascia ritenere che la condotta in questione abbia avuto ampia diffusione.

36. Per quanto concerne la durata delle violazioni, dagli elementi acquisiti agli atti risulta che tutte le condotte illecite in esame sono state poste in essere almeno dal mese di luglio 2019¹⁹ e fino alla data del 30 gennaio 2020, data in cui è stata accertata, sulla base di una rilevazione effettuata d'ufficio, la sospensione del Sito da parte del Professionista.

37. Sulla base di tali elementi, in merito alla pratica commerciale scorretta posta in essere in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo, si ritiene congruo determinare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile alla società Teknoacquisti S.r.l. nella misura di 100.000 €(centomila euro).

38. Per quanto riguarda il mancato rispetto delle norme del Codice del Consumo che disciplinano i diritti dei consumatori nei contratti a distanza, in violazione degli articoli 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), e 56 del predetto Codice, si ritiene congruo determinare una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 €(diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale descritta al punto II, *sub A*), del presente provvedimento risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente la libertà di scelta del consumatore medio e ad ostacolare l'esercizio dei diritti contrattuali;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni suesposte, che le condotte di cui al punto II, *sub B*), del presente provvedimento integrino una violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), e 56 del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che le condotte descritte al punto II, *sub A*), del presente provvedimento, posta in essere dalla società Teknoacquisti S.r.l., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi

¹⁹ Cfr. Segnalazioni prott. n. 0057504 e 0059868, rispettivamente del 2 e 13 settembre 2019.

degli artt. 24 e 25, lettera *d*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) che le condotte di cui al punto II, *sub B*), del presente provvedimento integrano, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una violazione degli artt. 49, comma 1, lettere *h*) e *v*), e 56 del Codice del Consumo;

c) che, con riferimento alla pratica commerciale di cui alla lettera a), alla società Teknoacquisti S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 €(centomila euro);

d) che con riferimento alle condotte di cui alla lettera b), alla società Teknoacquisti S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 €(diecimila euro).

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Filippo Arena

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli